



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 153 del 18/10/2001

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE INDUSTRIA 28 settembre 2001, n. 97

P.O.R. 2000-2006 - Asse IV "Sistemi locali di sviluppo" - Misura 4.19 Interventi per la capitalizzazione ed il consolidamento finanziario del sistema delle PMI, dell'artigianato, del turismo e del commercio. Azione a) "Fondo di Garanzia" - Modifiche al bando approvato con Provvedimento Dirigenziale n. 77 del 29 agosto 2001, pubblicato sul BURP n. 135 del 5 settembre 2001.

Il giorno 28 Settembre 2001, in Bari nella Sede del Settore Industria

Premesso:

- che il Programma Operativo Regionale (P.O.R.) 2000 - 2006 è stato approvato dalla Commissione Europea l'8.8.2000, con Decisione n. C(2000) 2349;
- che il Complemento di Programmazione 2000 - 2006 e relativi cronogrammi delle Misure sono stati approvati dalla Giunta Regionale in data 11 Dicembre 2000 e pubblicati sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia in data 16 Febbraio 2001;
- che la Legge Regionale 25 Settembre 2000, n. 13, ha stabilito le procedure per l'attivazione del Programma Operativo Regionale 2000 - 2006;
- che all'interno dell'asse IV "Sistemi Locali di Sviluppo", del P.O.R. 2000 - 2006, la Misura 4.19 prevede, per gli Interventi per la capitalizzazione ed il consolidamento finanziario del sistema delle PMI, dell'artigianato, del turismo e del commercio", l'individuazione di soggetti istituzionali abilitati attraverso la procedura ad evidenza, pubblica, quali beneficiari finali, per l'attivazione delle diverse azioni previste, fra cui l'azione a) "Fondo di Garanzia";
- Visto il Provvedimento Dirigenziale n. 77 del 29 Agosto 2001 di approvazione del bando per la selezione dei Consorzi FIDI, pubblicato sul BURP n. 135 del 5 Settembre 2001;
- Considerato che è necessario apportare al bando le modifiche ed integrazioni come di seguito indicato, per consentire l'accesso alle agevolazioni previste:
 1. L'art. 2 "Beneficiari" è sostituito dal seguente:

"Consorzi FIDI e/o Cooperative dell'Artigianato, dell'Industria, del Commercio, del Turismo e della Cooperazione, in seguito denominati CONFIDI, quali soggetti istituzionali abilitati individuati dalla Regione";
 2. L'art. 4 "Contenuto tecnico dell'Azione a) Fondo di Garanzia, è sostituito dal seguente:

Il fondo regionale di garanzia interviene mediante la concessione di garanzie a favore dei CONFIDI al fine di agevolare l'accesso ai finanziamenti a medio e lungo termine da parte dei soggetti abilitati dalla vigente normativa comunitaria.

Il fondo può garantire soltanto investimenti in attività reputate economicamente efficienti. Il fondo non può fornire garanzie per imprese in difficoltà, ai sensi degli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà.

Le operazioni del Fondo non possono riguardare dei meri finanziamenti delle passività delle imprese, bensì operazioni come di seguito specificato;

Il fondo di garanzia viene attivato mediante apposito convenzionamento. Il Fondo verrà attivato con una dotazione iniziale a totale carico del FESR. e concede garanzie dirette a favore dei soggetti finanziatori e controgaranzie a favore dei Cofidi e degli altri Fondi di Garanzia. La dotazione sarà amministrata dai soggetti convenzionati che nel corso del periodo di funzionamento provvederanno a renderlo remunerativo. Gli incrementi del fondo determinato da interessi attivi verranno impiegati per finanziare ulteriori interventi all'interno della misura.

Il fondo interviene esclusivamente a favore delle PMI, (appartenenti al settore artigianato, industria, turismo, commercio e cooperazione) ai sensi della raccomandazione 96/280/CE della Commissione ed è finalizzato allo svolgimento delle seguenti operazioni:

- Azioni finalizzate allo sviluppo degli investimenti anche attraverso interventi innovativi di Ingegneria finanziaria, incentivando:

- Investimenti in attività produttive industriali e dei servizi alle PMI;

Per tali investimenti le spese considerate ammissibili sono:

- a) progettazione e studi;

- b) suolo aziendale;

- c) opere murarie;

- d) impianti, macchinari, attrezzature;

- e) progetti di penetrazione commerciale all'Estero ed iniziative di internazionalizzazione.

- Interventi di capitalizzazione e patrimonializzazione delle PMI

- Interventi di seed capital e di start up per nuova imprenditorialità, anche in una logica di terziarizzazione dei processi produttivi;

- Interventi per azioni di partecipazione al capitale di rischio, attraverso prestiti partecipativi e commercial paper;

- Interventi di assistenza tecnica alle imprese per quotazioni in Borsa;

- Interventi legati ad iniziative di internazionalizzazione;

- Interventi a sostegno delle operazioni di garanzia dei CONFIDI;

In ogni caso nella selezione delle iniziative sarà attribuita priorità alle proposte delle PMI ad alto contenuto tecnologico.

I CONFIDI, costituiti da un numero minimo di 200 piccole e medie imprese consorziate e/o socie, verranno selezionate a seguito di bando di gara.

Le sovvenzioni concesse andranno ad aumentare il capitale versato, costituito da versamenti in denaro effettuati dai consorziati del fondo rischi monetario e dei CONFIDI;

Ai fini dell'ammissione ai benefici della misura, i CONFIDI non devono avere scopi di lucro ed avere come scopo sociale: l'attività di prestazioni di garanzie dirette a favorire la concessione di finanziamenti da parte dei soggetti abilitati dalla vigente normativa U.E. per iniziative che generano investimenti produttivi.

L'entità della sovvenzione concessa non potrà in alcun caso essere superiore a tre volte l'ammontare del Fondo di Garanzia esistente all'atto della domanda.

L'apporto del capitale privato, comunque, sarà compreso intorno al 30% del fondo di garanzia regionale. I versamenti al fondo da parte dei partecipanti dovranno essere effettuati in denaro liquido, contestualmente - per tutti i partecipanti e secondo un calendario stabilito nella convenzione da stipularsi con l'Ente Regione.

3. L'art. 5 "Termini e modalità di presentazione delle domande per la selezione e la individuazione dei soggetti abilitati all'istruttoria valutazione e monitoraggio degli interventi agevolati a valere sulle risorse FESR, Azione a) Fondo di Garanzia", è sostituito dal seguente:

Le domande a firma del legale rappresentante del soggetto proponente, saranno indirizzate

all'Assessorato Industria, Commercio e Artigianato, Settore Industria, via Caduti di Tutte le Guerre, 15 - BARI.

Alle domande dovrà essere allegata la seguente documentazione:

- a) copia notarile dell'atto costitutivo e dello statuto; Lo statuto deve contenere il divieto espresso di distribuzione di utili o avanzi di esercizio di ogni genere e sotto qualsiasi forma alle imprese consorziate, anche in caso di scioglimento del Confidi;
- b) certificato di vigenza;
- c) dichiarazione del legale rappresentante attestante il numero delle imprese aderenti al CONFIDI richiedente;
- d) composizione delle cariche sociali
- e) copia conforme delle convenzioni con istituti di credito presso cui è depositato il Fondo rischi monetario;
- f) attestato rilasciato dall'istituto di credito o copia contabile dell'avvenuta costituzione e deposito del fondo di garanzia;
- g) relazione generale sull'andamento della gestione riferita all'anno precedente, nel caso di organismo già esistente;
- h) bilancio e/o certificazione bancaria da cui risulta la consistenza del fondo di garanzia alla data di presentazione della domanda;
- i) soppresso;
- j) una dichiarazione del legale rappresentante dalla quale risulti che le imprese beneficiarie e richiedenti non hanno presentato né presenteranno domanda di agevolazione ad altri CONFIDI;
- k) soppresso;
- l) iscrizione nell'elenco generale degli intermediari operanti nel settore finanziario e in particolare nell'apposita sezione prevista dall'art. 106 del D.L. n. 385/93.

Le domande complete di tutta la documentazione di cui sopra, dovranno essere trasmesse esclusivamente a mezzo plico postale raccomandato entro il sessantesimo giorno dalla data di pubblicazione sul B.U.R.P. del presente bando di gara.

Le domande e la documentazione inoltrate oltre il termine prescritto non verranno prese in considerazione. Farà fede la data di spedizione postale.

L'art. 6. Graduatoria.

4. L'art. 6 "Graduatoria", è sostituito dal seguente:

La graduatoria degli aventi diritto alla sovvenzione sarà compilata secondo i seguenti criteri:

- Organizzazione dei CONFIDI per filiere settoriali o territoriali "aperte";
- consistenza del "Fondo di Garanzia" costituito complessivamente da tutte le quote sottoscritte e versate dai consorziati;
- rapporto tra valore massimo del contributo regionale concedibile e contributo richiesto;
- numero delle PMI aderenti al CONFIDI di primo grado, ovvero numero delle PMI aderenti a CONFIDI consorziati nei CONFIDI di secondo grado;

Il provvedimento di approvazione della graduatoria è pubblicato sul B.U.R.P.; avverso tale graduatoria i soggetti interessati entro 30 gg. dalla data della sua pubblicazione, possono presentare opposizione all'Ass.to I.C.A. - Settore Industria, che si esprime nei successivi 30 gg.

5. L'art. 7 "Stanziamenti" è sostituito dal seguente:

art. 7: "Dotazione della Misura". La dotazione della Misura ammonta complessivamente a 22.000.000

EURO, destinati all'attività di concessione di garanzia a favore di piccole e medie imprese su operazioni di finanziamenti; detti fondi sono ripartiti come di seguito:

Cofinanziamento

Comunitario FESR £ 11.000.000 EURO

Spesa Pubblica Nazionale £ 7.700.000 EURO

Spesa di Cofinanziamento

Regionale £ 3.300.000 EURO

6. Il titolo dell'art. 8 "Obbligo dei Consorzi FIDI. Istruttoria dei progetti", è sostituito dal seguente:
"Obbligo dei CONFIDI. Istruttoria dei progetti";

7. Il comma 1 "Istruttoria" dell'art. 8 "Obbligo dei Consorzi FIDI. Istruttoria dei progetti", è sostituito dal seguente:

L'istruttoria delle domande pervenute ai CONFIDI, sarà effettuata da un proprio Nucleo di Valutazione con comprovata competenza in materia di credito delle imprese.

I criteri di selezione individuati per gli interventi che richiedono l'accesso al fondo di garanzia vengono esplicitati nei seguenti parametri:

Idoneità tecnica dell'azione proposta e dello strumento da attivare in rapporto agli obiettivi dell'impresa;
Idoneità finanziaria dell'impresa, in particolare della sua capacità di generare flussi di cassa idonei al pagamento degli interessi ed al rimborso del capitale a scadenza;

Condizioni di ammissibilità: indice di struttura e potenziale flusso finanziario dell'impresa, calcolati prendendo a base l'ultimo bilancio approvato.

Investimenti per il miglioramento delle prestazioni aziendali e della sicurezza degli ambienti di lavoro.

8. Il comma 2 "Stipula Convenzione" dell'art. 8 è sostituito dal seguente:

Con l'accettazione dei contributi finanziari previsti, il CONFIDI destinatario del contributo è obbligato:

a) a stipulare una convenzione di attuazione con l'Ente Regione, parte integrante del presente bando, volta a regolamentare e garantire la più efficace gestione e controllo del Fondo di garanzia collettiva, in cui sarà precisato:

il totale massimo delle garanzie che il Fondo può concedere, rispetto al suo capitale versato;

l'obbligo di una contabilità separata e distinta dei capitali apportati, pubblici e privati;

la procedura di liquidazione delle perdite accertate.

b) a comunicare all'Assessorato Industria, Commercio e Artigianato, Settore Industria le eventuali modifiche ed integrazioni intervenute relativamente al numero delle imprese aderenti ai CONFIDI, alla consistenza globale del Fondo di Garanzia, alla composizione delle cariche sociali e alle convenzioni stipulate con gli istituti di credito presso cui è depositato il fondo;

c) a restituire, in caso di scioglimento anticipato del fondo, di cessazione del consorzio o di inoperatività, le disponibilità residue alla Commissione Europea e alla Regione Puglia e agli altri Enti cofinanziatori, in misura proporzionale alle loro quote di partecipazione al Fondo.

d) Ai fini di illustrare le attività del fondo, il CONFIDI si impegna a presentare una relazione per anno civile da presentare al Comitato di Sorveglianza, previo parere dell'Assessorato I.C.A., Settore Industria della Regione Puglia, che dovrà comprendere un bilancio del fondo, l'analisi dei proventi e delle perdite con dettaglio degli oneri di gestione sostenuti, l'elenco dettagliato delle operazioni effettuate (investimenti effettuati, crediti concessi, garanzie concesse per impresa e per settore, nel rispetto del principio della riservatezza), i problemi incontrati e le soluzioni eventualmente proposte o scelte.

e) il CONFIDI si impegna altresì a tenere a disposizione della Commissione Europea tutta la documentazione relativa alle operazioni effettuate nei tre anni successivi all'ultima operazione di pagamento effettuato dalla Commissione Europea sulla forma d'intervento.

9) Il comma 3 "Erogazioni" dell'art. 8 è sostituito dal seguente

La garanzia concessa dal Fondo su un'operazione di finanziamento copre una percentuale massima del 50% del finanziamento in essere.

L'intensità massima degli aiuti alle PN11, che godranno delle garanzie concesse dal fondo rischi consortile che usufruisce delle sovvenzioni previste dalla misura, non supererà il 35% in ESN + 10% in ESL.

L'intensità di aiuto concessa alla singola impresa deve essere conforme a quanto previsto dalla disciplina comunitaria vigente in materia di aiuti di Stato.

Ai fini della richiesta delle sovvenzioni, i consorzi o società consortili di garanzia collettiva fidi devono stipulare delle apposite convenzioni volte ad assicurare una efficiente ed efficace gestione del fondo.

I proventi finanziari che maturano sulle sovvenzioni concesse al fondo di garanzia consortile sono vincolati con destinazione esclusiva alla implementazione dei Fondi medesimi.

I costi di gestione non possono superare il 2% del capitale versato su una media annuale per la durata dell'intervento a meno che, in seguito a gara d'appalto, si riveli necessaria una percentuale più elevata.

Tutto ciò premesso, si ritiene, pertanto, con il presente atto, di integrare e modificare il bando approvato con provvedimento dirigenziale n. 77 del 29/08/01;

ATTESI GLI ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. 17/77 E UCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI DI SEGUITO SPECIFICATI:

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del bilancio regionale né a carico di Enti i cui creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale;

IL DIRIGENTE DI SETTORE

Vista l'istruttoria espletata dall'Ufficio Promozione Industriale;

Vista la L.R. 7/97;

Vista la D.G.R. 3261 del 28/07/98;

Vista la L.R. 25 Settembre 2000, n. 13;

DETERMINA

1. di approvare quanto riportato nelle premesse;

2. di approvare, con il presente atto, le modifiche ed integrazioni del bando approvato con provvedimento dirigenziale n.77 del 29/08/01, pubblicato sul BURP n. 135 del 5/09/01, come di seguito:

L'art. 2 "Beneficiari" è sostituito dal seguente:

"ConSORZI FIDI e/o Cooperative dell'Artigianato, dell'Industria, del Commercio, del Turismo e della Cooperazione, in seguito denominati CONFIDI, quali soggetti istituzionali abilitati individuati dalla Regione";

L'art. 4 "Contenuto tecnico dell'Azione a) Fondo di Garanzia è sostituito dal seguente:

Il fondo regionale di garanzia interviene mediante la concessione di garanzie a favore dei CONFIDI al fine di agevolare l'accesso ai finanziamenti a medio e lungo termine da parte dei soggetti abilitati dalla

vigente normativa comunitaria.

Il fondo può garantire soltanto investimenti in attività reputate economicamente efficienti. Il fondo non può fornire garanzie per imprese in difficoltà, ai sensi degli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà.

Le operazioni del Fondo non possono riguardare dei meri finanziamenti delle passività delle imprese, bensì operazioni come di seguito specificato;

Il fondo di garanzia viene attivato mediante apposito convenzionamento. Il Fondo verrà attivato con una dotazione iniziale a totale carico del FESR. e concede garanzie dirette a favore dei soggetti finanziatori e controgaranzie a favore dei Cofidi e degli altri Fondi di Garanzia. La dotazione sarà amministrata dai soggetti convenzionati che nel corso del periodo di funzionamento provvederanno a renderlo remunerativo. Gli incrementi del fondo determinato da interessi attivi verranno impiegati per finanziare ulteriori interventi all'interno della misura.

Il fondo interviene esclusivamente a favore delle PMI, (appartenenti al settore artigianato, industria, turismo, commercio e cooperazione) ai sensi della raccomandazione 96/280/CE della Commissione ed è finalizzato allo svolgimento delle seguenti operazioni:

Azioni finalizzate allo sviluppo degli investimenti, anche attraverso interventi innovativi di Ingegneria finanziaria, incentivando:

Investimenti in attività produttive industriali e dei servizi alle PMI;

Per tali investimenti le spese considerate ammissibili sono:

- a) progettazione e studi;
- b) suolo aziendale;
- c) opere murarie;
- d) impianti macchinari, attrezzature;
- e) progetti di penetrazione commerciale all'Estero ed iniziative di internazionalizzazione.

Interventi di capitalizzazione e patrimonializzazione delle PMI;

Interventi di seed capital e di start up per nuova imprenditorialità, anche in una logica di terziarizzazione dei processi produttivi;

Interventi per azioni di partecipazione al capitale di rischio, attraverso prestiti partecipativi e commercial paper;

Interventi di assistenza tecnica alle imprese per quotazioni in Borsa;

Interventi legati ad iniziative di internazionalizzazione;

Interventi a sostegno delle operazioni di garanzia dei CONFIDI;

In ogni caso nella selezione delle iniziative sarà attribuita priorità alle proposte delle PMI ad alto contenuto tecnologico.

I CONFIDI, costituiti da un numero minimo di 200 piccole e medie imprese consorziate e/o socie, verranno selezionate a seguito di bando di gara.

Le sovvenzioni concesse andranno ad aumentare il capitale versato, costituito da versamenti in denaro effettuati dai consorziati del fondo rischi monetario e dei CONFIDI; Ai fini dell'ammissione ai benefici della misura, i CONFIDI non devono avere scopi di lucro ed avere come scopo sociale: l'attività di prestazioni di garanzie dirette a favorire la concessione di finanziamenti da parte dei soggetti abilitati dalla vigente normativa U.E. per iniziative che generano investimenti produttivi

L'entità della sovvenzione concessa non potrà in alcun caso essere superiore a tre volte l'ammontare del Fondo di Garanzia esistente all'atto della domanda.

L'apporto del capitale privato, comunque, sarà compreso intorno al 30% del fondo di garanzia regionale.

I versamenti al fondo da parte dei partecipanti dovranno essere effettuati in denaro liquido, contestualmente per tutti i partecipanti e secondo un calendario stabilito nella convenzione da stipularsi con l'Ente Regione.

L'art. 5 "Termini e modalità di presentazione delle domande per la selezione e la individuazione dei soggetti abilitati all'istruttoria, valutazione e monitoraggio degli interventi agevolati a valere sulle risorse FESP., Azione a) Fondo di Garanzia", è sostituito dal seguente:

Le domande a firma del legale rappresentante del soggetto proponente, saranno indirizzate all'Assessorato Industria, Commercio e Artigianato, Settore Industria, via Caduti di Tutte le Guerre, 15 - BARI.

Alle domande dovrà essere allegata la seguente documentazione:

- a) copia notarile dell'atto costitutivo e dello statuto; Lo statuto deve contenere il divieto espresso di distribuzione di utili o avanzi di esercizio di ogni genere e sotto qualsiasi forma alle imprese consorziate, anche in caso di scioglimento dei Confidi;
- b) certificato di vigenza;
- c) dichiarazione del legale rappresentante attestante il numero delle imprese aderenti al CONFIDI richiedente;
- d) composizione delle cariche sociali,
- e) copia conforme delle convenzioni con istituti di credito presso cui è depositato il Fondo rischi monetario;
- f) attestato rilasciato dall'istituto di credito o copia contabile dell'avvenuta costituzione e deposito del fondo di garanzia;
- g) relazione generale sull'andamento della gestione riferita all'anno precedente, nel caso di organismo già esistente;
- h) bilancio e/o certificazione bancaria da cui risulta la consistenza del fondo di garanzia alla data di presentazione della domanda;
- i) soppresso;
- j) una dichiarazione del legale rappresentante dalla quale risulti che le imprese beneficiarie e richiedenti non hanno presentato né presenteranno domanda di agevolazione ad altri CONFIDI;
- k) soppresso;
- l) iscrizione nell'elenco generale degli intermediari operanti nel settore finanziario e in particolare nell'apposita sezione prevista dall'art. 106 del D.L. n. 385/93.

Le domande complete di tutta la documentazione di cui sopra, dovranno essere trasmesse esclusivamente a mezzo plico postale raccomandato entro il sessantesimo giorno dalla data di pubblicazione sul B.U.R.P. del presente bando di gara. Le domande e la documentazione inoltrate oltre il termine prescritto non verranno prese in considerazione. Farà fede la data di spedizione postale.

L'art. 6. Graduatoria.

9. L'art. 6 "Graduatoria" è sostituito dal seguente:

La graduatoria degli aventi diritto alla sovvenzione sarà compilata secondo i seguenti criteri:

- Organizzazione dei CONFIDI per filiere settoriali o territoriali "aperte";
- consistenza del "Fondo di Garanzia" costituito complessivamente da tutte le quote sottoscritte e versate dai consorziati;
- rapporto tra valore massimo del contributo regionale concedibile e contributo richiesto;
- numero delle PMI aderenti al CONFIDI di primo grado, ovvero numero delle PMI aderenti a CONFIDI consorziati nei CONFIDI di secondo grado;

Il provvedimento di approvazione della graduatoria è pubblicato sul B.U.R.P.; avverso tale graduatoria i soggetti interessati entro 30 gg. dalla data della sua pubblicazione, possono presentare opposizione all'Ass.to I.C.A. - Settore Industria, che si esprime nei successivi 30 gg.

L'art. 7 "Stanziamenti" è sostituito dal seguente:

art. 7: "Dotazione della Misura". La dotazione della Misura ammonta complessivamente a 22.000.000 EURO, destinati all'attività di concessione di garanzia a favore di piccole e medie imprese su operazioni di finanziamenti; detti fondi sono ripartiti come di seguito:

Cofinanziamento

Comunitario FESR £ 11.000.000 EURO

Spesa Pubblica Nazionale £ 7.700.000 EURO

Spesa di Cofinanziamento

Regionale £ 3.300.000 EURO

Il titolo dell'art. 8 "Obbligo dei Consorzi FIDI. Istruttoria dei progetti" è sostituito dal seguente:

"Obbligo dei CONFIDI. Istruttoria dei progetti";

Il comma 1 "Istruttoria" dell'art. 8 "Obbligo dei Consorzi FIDI. Istruttoria dei progetti" è sostituito dal seguente:

L'istruttoria delle domande pervenute ai CONFIDI, sarà effettuata da un proprio Nucleo di Valutazione con comprovata competenza in materia di credito delle imprese.

I criteri di selezione individuati per gli interventi che richiedono l'accesso al fondo di garanzia vengono esplicitati nei seguenti parametri:

Idoneità tecnica dell'azione proposta e dello strumento da attivare in rapporto agli obiettivi dell'impresa;
Idoneità finanziaria dell'impresa, in particolare della sua capacità di generare flussi di cassa idonei al pagamento degli interessi ed al rimborso del capitale a scadenza;

Condizioni di ammissibilità: indice di struttura e potenziale flusso finanziario dell'impresa, calcolati prendendo a base l'ultimo bilancio approvato.

Investimenti per il miglioramento delle prestazioni aziendali e della sicurezza degli ambienti di lavoro.

Il comma 2 "Stipula Convenzione" dell'art. 8 è sostituito dal seguente:

Con l'accettazione dei contributi finanziari previsti, il CONFIDI destinatario del contributo è obbligato:

a) a stipulare una convenzione di attuazione con l'Ente Regione, parte integrante del presente bando, volta a regolamentare e garantire la più efficace gestione e controllo del Fondo di garanzia collettiva, in cui sarà precisato:

il totale massimo delle garanzie che il Fondo può concedere, rispetto al suo capitale versato;

l'obbligo di una contabilità separata e distinta dei capitali apportati, pubblici e privati;

la procedura di liquidazione delle perdite accertate.

b) a comunicare all'Assessorato Industria, Commercio e Artigianato, Settore Industria le eventuali modifiche ed integrazioni intervenute relativamente al numero delle imprese aderenti al CONFIDI, alla consistenza globale del Fondo di Garanzia, alla composizione delle cariche sociali e alle convenzioni stipulate con gli istituti di credito presso cui è depositato il fondo;

c) a restituire, in caso di scioglimento anticipato del fondo, di cessazione del consorzio o di inoperatività, le disponibilità residue alla Commissione Europea e alla Regione Puglia e agli altri Enti cofinanziatori, in misura proporzionale alle loro quote di partecipazione al Fondo.

d) Ai fini di illustrare le attività del fondo, il CONFIDI si impegna a presentare una relazione per anno civile da presentare al Comitato di Sorveglianza, previo parere dell'Assessorato I.C.A., Settore Industria della Regione Puglia, che dovrà comprendere un bilancio del fondo, l'analisi dei proventi e delle perdite con dettaglio degli oneri di gestione sostenuti, l'elenco dettagliato delle operazioni effettuate (investimenti effettuati, crediti concessi, garanzie concesse per impresa e per settore, nel rispetto del

principio della riservatezza), i problemi incontrati e le soluzioni eventualmente proposte o scelte.

e) il CONFIDI si impegna altresì a tenere a disposizione della Commissione Europea tutta la documentazione relativa alle operazioni effettuate nei tre anni successivi all'ultima operazione di pagamento effettuato dalla Commissione Europea sulla forma d'intervento.

Il comma 3 "Erogazioni" dell'art. 8 è sostituito dal seguente

La garanzia concessa dal Fondo su un'operazione di finanziamento copre una percentuale massima del 50% del finanziamento in essere.

L'intensità massima degli aiuti alle PMI, che godranno delle garanzie concesse dal fondo rischi consortile che usufruisce delle sovvenzioni previste dalla misura, non supererà il 35% in ESN + 10% in ESL.

L'intensità di aiuto concessa alla singola impresa deve essere conforme a quanto previsto dalla disciplina comunitaria vigente in materia di aiuti di Stato.

Ai fini della richiesta delle sovvenzioni, i consorzi o società consortili di garanzia collettiva fidi devono stipulare delle apposite convenzioni volte ad assicurare una efficiente ed efficace gestione del fondo.

I proventi finanziari che maturano sulle sovvenzioni concesse al fondo di garanzia consortile sono vincolati con destinazione esclusiva alla implementazione dei Fondi medesimi.

I costi di gestione non possono superare il 2% del capitale versato su una media annuale per la durata dell'intervento a meno che, in seguito a gara d'appalto, si riveli necessaria una percentuale più elevata.

3. di pubblicare integralmente la presente determinazione, sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e sul portale della Regione Puglia www.regione.puglia-it;

4. di autorizzare l'Assessorato AA.GG., Settore Contratti e Appalti, a pubblicare, per estratto, su un quotidiano a tiratura nazionale e uno a tiratura regionale, il presente provvedimento;

5. di notificare il presente atto all'Ufficio Bollettini della Regione Puglia che provvederà alla relativa pubblicazione;

6. di prorogare di 30 giorni la presentazione delle domande, previste, ai sensi del bando pubblicato sul BURP n. 135 del 5/09/01;

7. Il presente provvedimento, redatto in duplice esemplare, è immediatamente esecutivo;

8. Il presente atto non è soggetto a controllo di rito, ai sensi della Legge 127/97, e pertanto è esecutivo;

9. Gli adempimenti conseguenti al presente atto, sono domandati all'Ufficio Promozione Industriale del Settore.

Il Dirigente di Settore

Ing.Felice Decemvirale
